

**D.Lgs. 22/01/2004, n. 42**

**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.**

## **Articolo 6**

### **Valorizzazione del patrimonio culturale**

**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (11)

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

---

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

## **Articolo 7**

### **Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale**

**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

---

**Articolo 7-bis****Espressioni di identità culturale collettiva (12)****In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'*articolo 10*.

---

(12) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.